

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-3255 del 12/09/2016 |
| Oggetto | RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: SAN GIORGIO DI PIANO TITOLARE: LANZONI GIANNI CODICE PRATICA N. BO07A0167/15RN02 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-3336 del 09/09/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | UBALDO CIBIN |

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: SAN GIORGIO DI PIANO

TITOLARE: LANZONI GIANNI

CODICE PRATICA N. BO07A0167/15RN02

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali, con cui sono state conferite allo scrivente Gianpaolo Soverini le funzioni di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;

- la Disposizione Dirigenziale PGBO/2016/15040 del 09/08/2016 in cui viene delegata alla Posizione Organizzativa dell'Unità Gestione Demanio Idrico la firma degli atti autorizzativi conclusivi relativi ai procedimenti di competenza, in caso di assenza o momentaneo impedimento del Dirigente Responsabile all'assunzione degli atti di ordinaria e standardizzata amministrazione attinenti all'Unità operativa assegnata;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro

conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n. 238/1999, prevedendo che:

a) le concessioni che non sono state sottoposte al procedimento di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, ai sensi degli art. 37, 38 e 39 del RR 41/2001, sono soggette alla verifica dei requisiti tecnico-amministrativi dichiarati e della loro compatibilità secondo la normativa di settore vigente, nel momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo;

b) pertanto, come previsto al comma 2 del suddetto art.38, agli utenti richiedenti il rinnovo è richiesto di corredare l'istanza con i dati e gli elaborati tecnici previsti agli art.6 o 36 del RR 41/2001, a seconda della tipologia della concessione, rispettivamente, ordinaria o semplificata;

vista l'istanza assunta al Prot. n. 1019 del 02/01/2008 con la quale la ditta individuale LANZONI GIANNI, C.F./P.IVA: LNZGNN51D03H896B/01819501204, con sede legale in comune di San Giorgio di Piano, Via Palazzaccio 2, ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, riconosciuta con Determina n. 13206/07, ad uso zootecnico, con una portata massima di 2 l/s per complessivi 1500 metri cubi/anno (mc/a), in diminuzione di prelievo rispetto ai 2050 mc/a concessi, da un pozzo ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di San Giorgio di Piano al Foglio 31, mappale 66 (pratica B007A0167);

vista la lettera assunta agli atti al Prot. n. 44683 del 23/02/2009, con la quale il richiedente ha comunicato la rinuncia alla medesima concessione, avendo cessato l'uso zootecnico il 30/04/2008 (pratica B007A0167/09RC01);

considerato che:

- con Determina n.13759 del 20/10/2015, l'ex STB Reno ha preso atto della rinuncia alla concessione prescrivendo la chiusura del pozzo;

- con lettera del 30/10/2015, Lanzoni Gianni, a seguito della notifica della presa d'atto da parte del STB, ha subito richiesto l'annullamento della medesima e la continuazione della concessione per il solo uso agricolo, non prevedendo che la comunicazione di cessazione dell'uso zootecnico comportasse l'obbligo della chiusura definitiva del pozzo e

della concessione anche per soddisfare il fabbisogno della rimanente attività agricola;

- con lettera del 03/12/2015, il STB Reno ha accolto la richiesta di Lanzoni Gianni richiedendo l'invio di tutta la documentazione necessaria al rilascio della concessione di rinnovo per il solo uso agricolo;

vista la documentazione integrativa inviata dal richiedente, assunta agli atti al Prot. n.57756 del 02/02/2016, con la quale si richiede un aumento della portata massima di prelievo concessa fino a 2,5 l/s e si stima un fabbisogno idrico di 1800 mc/a di volume massimo di prelievo;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo, con varianti, di concessione preferenziale, ai sensi degli art.li 6,31 e 38 del RR 41/2001 e dell'art. 50 della LR n. 7/2004 (pratica BO07A0167/15RN02);

dato atto che:

- a seguito della pubblicazione della domanda presentata sul BURER n. 45 del 24/02/2016 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio di concessione;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/007;

preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno, acquisito agli atti in data 18/03/2016 con il n.192683, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del Dlgs n. 152/2006, di non compatibilità del prelievo con lo stato idrogeologico dell'acquifero, per cui il rinnovo della concessione può essere rilasciato solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- di non autorizzare aumenti di prelievo rispetto a quelli già concessionati e di ritenere congruo il fabbisogno idrico richiesto di 1800 mc;

- di installare un dispositivo di misura dei volumi d'acqua prelevati dal pozzo;

- di misurare il livello statico della falda almeno due volte l'anno;

- di mettere in atto le misure previste dal PTA, tenendo conto che l'area risulta servita dal Consorzio della Bonifica Renana;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di

competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del RR 41/2001 con lettera Prot. n. 79278 del 09/02/2016, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n.124/2015;

considerato che, sulla base della normativa citata in premessa, ai fini del calcolo dei canoni e per l'esercizio della concessione:

- l'uso di acque pubbliche è assimilabile a quello di irrigazione agricola, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- tale uso, sulla base della richiesta di continuazione della concessione presentata dal richiedente, possa ritenersi esercitato almeno a partire dalla data di cessazione dell'uso zootecnico, ovvero dal 30/04/2008;

- per l'uso irrigazione agricola, i canoni di concessione corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, vanno corrisposti in un'unica soluzione, antecedentemente al rilascio della concessione, all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

- il deposito cauzionale è corrispondente all'importo minimo stabilito di € 250,00 e necessita di adeguamento di € 107,00 a saldo dell'importo originariamente versato di € 143,00;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente al rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad € 166,00;

- dei canoni pregressi di concessione 2001-2008, ad uso zootecnico, per un importo complessivo di 1104,95; dei canoni di concessione 2009-2015 ad uso irrigazione agricola per un importo complessivo di € 54,60; dei canoni di concessione 2016-2025 per un importo complessivo di € 81,00;

- del deposito cauzionale pari ad € 250,00;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta con le limitazioni di prelievo prescritte dall'Autorità di Bacino del Reno ed alle condizioni indicate nel disciplinare allegato al presente atto;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta individuale LANZONI GIANNI, C.F./P.IVA: LNZGNN51D03H896B/01819501204, con sede legale in comune di San Giorgio di Piano, Via Palazzaccio 2, il rinnovo con varianti della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, riconosciuta con Determina n. 13206/07, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 2 l/s per un volume massimo di prelievo di 1800 mc/a, da un pozzo ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di San Giorgio di Piano al Foglio 31, mappale 302 (ex 66), ad uso irrigazione agricola;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 787/2014, **il 31/12/2025**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata

a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di revocare la Determina n.13759 del 20/10/2015, con la quale l'ex STB Reno ha preso atto della iniziale rinuncia di LANZONI GIANNI alla concessione preferenziale riconosciuta con Determina n. 13206/07, ad uso zootecnico;

3) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

4) di fissare l'importo del **canone per l'anno 2016** e quello per tutti i successivi 9 anni di validità della concessione 2017-2025, in **€ 8,10**, e di stabilire che l'importo totale dei canoni 2016-2025 pari ad € 81,00= deve essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

5) di fissare l'importo della cauzione in € 250,00=;

6) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

7) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

8) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

9) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Per Gianpaolo Soverini
firma la P.O. Delegata
Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta individuale LANZONI GIANNI, C.F./P.IVA: LNZGNN51D03H896B/01819501204, con sede legale in comune di San Giorgio di Piano, Via Palazzaccio 2.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene mediante un pozzo, ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:686782 Y:943797, sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di San Giorgio di Piano al Foglio 31, mappale 302 (ex 66), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è profondo 72 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione in ferro di diametro di 80 mm. Il prelievo avviene mediante una pompa sommersa di potenza pari a 1,5 Kw, regolata alla portata massima e media di esercizio di 2,0 l/s;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 2,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 1800 mc/a, da esercitarsi nel solo periodo da maggio ad agosto compresi;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di prodotti agricoli. Tale uso è assimilabile a quello di irrigazione agricola, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

- utilizzare impianti di irrigazione diversi da quelli a scorrimenti e/o a sommersione;
- **presentare entro un anno dalla data di notifica di questa concessione un progetto di fattibilità** di approvvigionamento dal Consorzio della Bonifica Renana, in sostituzione totale o parziale del prelievo dal pozzo; ed in caso di fattibilità positiva, presentare contestualmente domanda di variante in diminuzione di prelievo o comunicazione di rinuncia alla concessione;
- installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa del pozzo un dispositivo di misura dei volumi di prelievo;
- misurare i livelli piezometrici nel pozzo, immediatamente prima e subito dopo il periodo di utilizzo;
- inviare, entro il mese di marzo di ogni anno, all'Autorità di Bacino del Reno e a questa Struttura, le misure di volume e di piezometria rilevate nell'anno precedente;
- predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste

dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto LANZONI GIANNI, C.F./P.IVA: LNZGNN51D03H896B/01819501204, con sede legale in comune di San Giorgio di Piano, Via Palazzaccio 2, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.